Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio
Tribunali A

Torna alla pagina precedente

Numero 04349/2013 e data 23/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013

NUMERO AFFARE 03151/2009

OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal signor Paolo Pernice, Rosilena D'Imperio, Giovanni Garbagnati, Giancarlo Fumagalli, Blandina Delfina Gnani, Oscar De Cian, Sonia Gnani, Umbertina De Pietri e Lori Giovanni Gnani, residenti a **Limbiate**, per l'annullamento

della deliberazione 20 dicembre 2007 n. 85, con la quale il Consiglio comunale di **Limbiate** ha approvato il "Programma integrato di intervento dell'area situata in **via Belluno**" con contestuale variante al piano regolatore generale comunale.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 30 luglio 2009 prot. n. 8598, con la quale il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato l'8 maggio 2008 al comune di **Limbiate** e alla controinteressata società San Norberto Sei s.a.s. di Negri Vittorio & C.;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:
1.1 - Con la deliberazione sopra indicata il comune di **Limbiate** ha previsto di modificare la destinazione di zona dell'area di **via Belluno**, avente una superficie di 22.796 metri quadrati, da zona E," agricola, a zona C, residenziale di espansione, così da

collocarvi 21.093 metri cubi di edilizia residenziale privata (70 appartamenti), ed altri 2241 metri cubi per attrezzature di terziario commerciale.

I signori Paolo Pernice ed altri sopra indicati hanno impugnato la deliberazione, premettendo che, per quanto riguarda il fabbisogno indotto di superficie per *standard*, viene reperita solo una superficie inerente ai parcheggi pubblici, mentre per la restante superficie viene fatto ricorso alla monetizzazione (peraltro senza alcuno specifico impegno di utilizzo); e prospettando:

- che oltre all'intervento sull'area agricola, corrispondente all'ambito A del programma, è previsto un altro intervento (corrispondente all'àmbito B, che consiste in opere di risistemazione di un tratto della viabilità pubblica entro il centro storico;

- che i due àmbiti d'intervento sono tra loro collegati solo sotto un profilo "opportunistico-funzionale", nel senso che la prevista realizzazione dell'àmbito B costituisce un mero

escamotage per consentire all'Amministrazione ed al privato d'invocare l'applicazione della normativa regionale sui programmi integrati d'intervento per l'approvazione di una variante di piano regolatore generale (ancora vigente ai sensi delle disposizioni transitorie di cui degli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 12/2005) sull'area agricola (àmbito "A") senza dover attendere il nuovo piano per il governo del territorio (PGT).

Le censure del ricorso sono le seguenti.

1) Violazione dell'art. 89, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza d'istruttoria e dell'erroneità dei presupposti.

L'articolo 89 citato consente, negli àmbiti in cui risultino comprese aree destinate all'agricoltura e aree non destinate a trasformazione urbanistica, soltanto interventi vòlti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio, con la sola eccezione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all'agricoltura stessa; e questo non è il caso dell'area in esame.

2) Violazione degli articoli 91, primo comma, 87, primo comma e 25, settimo comma, della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione del documento d'inquadramento. Eccesso di potere per carenza di motivazione e d'istruttoria, e per carenza ed erroneità dei presupposti.

Il Comune ha violato l'atto d'indirizzo (il documento di piano) relativo agli obiettivi di sviluppo degl'insediamenti previsti dal piano e altri profili connessi.

3) Violazione degli articoli 87 e 88, secondo comma, della legge regionale n. 12 del 2005. Eccesso di potere per carenza di presupposti, d'istruttoria e di motivazione. Sviamento.

Nel caso in esame, il piano integrato

d'intervento (finalizzato, in esito a percorso normativo influenzato dalla sentenza della corte costituzionale n. 393/1992, alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio: v. l'art. 87, comma 1 citato, e l'art. 88; v. anche la circolare esplicativa di cui alla deliberazione della giunta 9.7.1999, n. 44161) è stato utilizzato in mancanza dei presupposti e per finalità diverse da quelle indicate dalla legge, poiché nella fattispecie non è ravvisabile, nel suo àmbito, un degrado da recuperare o riqualificare, come ammette la stessa relazione quanto all'àmbito A; né risulta bisognoso di recupero l'àmbito B (viabilità del centro storico), come risulta pure dalla relazione;

4) Violazione degli articoli 90, quarto e quinto comma, e 46, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione degli articoli 87, primo comma e 91, primo comma, della stessa legge. Violazione del documento d'inquadramento. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di motivazione. Sviamento.

Il programma integrato d'intervento prevede per il nuovo insediamento sull'àmbito A un fabbisogno complessivo di aree e per *standard* di metri quadrati 7952,63 (7205,37 metri quadrati per i 211 abitanti teorici, e 747,26 metri quadrati per la costruzione terziario-commerciale).

Per il soddisfacimento di questo fabbisogno è prevista la cessione di una superficie di metri quadrati 3495,91 (quella minima richiesta per i parcheggi pubblici) e la "monetizzazione" dei restanti 4453,72 metri quadrati mediante il versamento di € 467.155,60, pari a € 105,00 al metro quadrato.

Ma l'articolo 90, quarto comma, della legge regionale n. 12 del 2005 stabilisce che è consentita la monetizzazione della dotazione di cui al comma 1 soltanto nel caso in cui il Comune ritenga che tale soluzione sia la più funzionale per l'interesse pubblico. Pertanto la monetizzazione della dotazione, utilizzata dal Comune, costituisce un rimedio eccezionale per il quale il Comune dovrebbe

dimostrare che essa rappresentava la soluzione più conveniente e funzionale per l'interesse pubblico; e il documento d'inquadramento, alla pagina 33, pone limiti ancora più ristretti prevedendo addirittura non la semplice opportunità ma l'impossibilità di far luogo agli *standard* senza monetizzazione. Inoltre l'importo da corrispondere a titolo di monetizzazione non è stato parametrato, com'è invece prescritto dall'articolo 46, primo comma, lettera a), della legge regionale n. 12 del 2005, al valore corrispondente all'utilità economica conseguita dall'operatore per effetto della mancata cessione, bensì ad un valore che risulta sensibilmente inferiore: la somma da versare avrebbe dovuto essere determinata, in considerazione della quantità di area non ceduta rimasta disponibile per l'utilizzazione quale area fondiaria, in base a un valore che si avvicina al prezzo di mercato di aree edificabili (stimato intorno ad € 200,00 al metro quadro, e quindi pari a circa il doppio di quello richiesto

dall'Amministrazione). In proposito vi sono formule che consentono di monetizzare in modo attendibile; sicché a quest'ultimo proposito va lamentato vizio di carenza di motivazione e di carenza istruttoria.

È stato poi violato anche il comma 5 dell'articolo 90 citato, il quale dispone: " *5. Nel caso in cui il Programma integrato di intervento preveda la monetizzazione ai sensi dell'articolo 46, la convenzione di cui all'articolo 93 deve contenere l'impegno del Comune ad impiegare tali somme esclusivamente per l'acquisizione di fabbricati o aree specificamente individuati nel Piano dei servizi e destinati alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici, ovvero per la realizzazione diretta di opere previste nel medesimo Piano*": la bozza di convenzione approvata non prevede una specifica utilizzazione del suddetto importo di € 467.955,60.

5) Violazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell'articolo 5 della deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia 13 maggio 2007 n. 351 - Eccesso di potere sotto il profilo

della carenza d'istruttoria e di motivazione.

Nel corso della procedura di approvazione il Comune non ha valutato l'eventuale necessità della verifica ambientale strategica (VES).

1.2 - I ricorrenti hanno altresì proposto i seguenti motivi aggiunti, prospettandone l'esigenza "*a seguito dell'esame di ulteriori documenti*".

6) Ulteriore violazione dell'art. 25, 7 comma, della legge regionale n. 12 del 2005. Violazione del documento di inquadramento, paragrafo 5.6.

Lamentano altresì la violazione del paragrafo 5.6 ("*Requisiti e indirizzi urbanistici per gli interventi*") di detto documento, in merito ai criteri progettuali adottati: "*negli atti di intervento collocati nelle zone C e D del Piano regolatore generale vigente le altezze degli edifici devono essere rapportate all'altezza degli edifici circostanti*". E per quanto attiene agli unici due insediamenti esistenti in prossimità del nuovo previsto intervento, la tavola 08SF "*Caratteristiche morfologiche e funzionali dell'area*" mette in rilievo che

essi comprendono quasi esclusivamente abitazioni unifamiliari. Invece nel nuovo comparto individuato dal programma impugnato l'altezza massima degli edifici è stata fissata in rapporto a queste tipologie, poiché è consentito raggiungere l'altezza di 15 metri, corrispondente a edifici aventi 4 o 5 piani fuori terra.

7) Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 25, sesto comma, e 30 delle norme d'attuazione del piano territoriale paesistico regionale - Violazione delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" approvate con deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2002 n. 11045.

2. - Il Comune e la controinteressata società San Norberto Sei s:a.s. di Negri Vittorio & C. (presentatrice del progetto; in prosieguo, per brevità: San Norberto Sei) hanno prodotto memorie di controdeduzioni.

Comune e controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso, la carenza d'interesse dei ricorrenti e l'inammissibilità del ricorso perché le

censure attengono al merito della deliberazione impugnata, anche se apparentemente proposte come motivi di legittimità.

Con parere interlocutorio la Sezione, disattesa l'eccezione d'irricevibilità, ha disposto incombenti.

Con nota in atti dal 4/6/2013 sei dei nove ricorrenti hanno presentato rinuncia al ricorso.

Considerato:

1.1 - Va preliminarmente dato atto della rinuncia al ricorso da parte di sei dei nove ricorrenti.

Per effetto di essa la controversia risulta circoscritta ai soli ricorrenti Paolo Pernice, Giovanni Garbagnati e Giancarlo Fumagalli.

1.2 – Vanno poi dichiarati inammissibili, come eccepito nelle controdeduzioni del Comune e della controinteressata, i motivi aggiunti. Essi infatti - essendo espressamente proposti "*a seguito del'esame di ulteriori documenti*", ma senza altre specificazioni su quali siano quegli ulteriori documenti e sui riferimenti cronologici della relativa percezione - risultano

basati su un'affermazione generica, che non fornisce, come era onere dei ricorrenti, elementi di sorta sulla riferita nuova documentazione e sulla necessaria tempestività dei nuovi motivi.

1.3 – Vanno poi esaminate le eccezioni ulteriori rispetto a quella di tardività (già disattesa nel precedente parere interlocutorio della Sezione).

Il Comune e la San Norberto Sei asseriscono carenza d'interesse al ricorso perché i ricorrenti non hanno fornito prova di essere residenti in prossimità dell'area oggetto dell'intervento. Essi inoltre non avrebbero fornito prova di avere un interesse specifico, con la dimostrazione di un effettivo danno derivante dal nuovo intervento, posto che la realizzazione del contestato programma integrato d'intervento consentirebbe all'Amministrazione di attrezzare a parco un'area a *standard* attualmente ridotta ad un verde incolto e di realizzare un sistema di piste ciclo pedonali che migliorerebbero il contesto urbano.

L'eccezione è infondata, perché dal riscontro del Comune in esito al parere interlocutorio della Sezione risulta, per i ricorrenti non rinuncianti Fumagalli, Pernice e Garbagnati, una distanza sensibilmente inferiore a 200 metri dal confine dell'area oggetto d'intervento; e quest'ultimo risulta comportare una rilevante trasformazione del territorio, idonea a ledere l'interesse urbanistico-ambientale di coloro che, come i ricorrenti, risiedono nelle prossimità.

Il Comune e San Norberto Sei sostengono altresì l'inammissibilità del ricorso perché esso recherebbe censure che - anche se apparentemente proposte come censure di legittimità – sarebbero di merito.

Anche quest'eccezione va respinta, perché i motivi in cui si articola il ricorso straordinario, sopra sintetizzati nella premessa del presente parere, non contestano le valutazioni e gli apprezzamenti di opportunità, utilità, convenienza e giustizia tipici del merito amministrativo, ma raffrontano l'impugnato programma integrato d'intervento con la normativa di

riferimento e con i canoni di ragionevolezza e di conformità ai fini istituzionali che debbono informare le scelte dell'Amministrazione. Il presente ricorso straordinario pertanto esprime censure di legittimità e non di merito.

2 – Venendo ai motivi di ricorso, i ricorrenti premettono che l'impugnato programma integrato d'intervento prevede di modificare la destinazione di zona dell'area, avente una superficie di 22.796 metri quadrati da zona E, agricola, a zona C, residenziale di espansione, così da collocarvi 21.093 metri cubi di edilizia residenziale privata (70 appartamenti), e da altri 2241 metri cubi per attrezzature terziario-commerciale, e quanto al fabbisogno indotto di superficie per *standard*, viene reperita solo una superficie inerente ai parcheggi pubblici, mentre per la restante superficie viene fatto ricorso alla monetizzazione (peraltro senza uno specifico impegno di utilizzazione). Prospettano che oltre all'intervento sull'area agricola (corrispondente

all'àmbito A) è previsto un altro intervento (corrispondente all'ambito B) consistente in opere di risistemazione di un tratto della viabilità pubblica entro il centro storico.

Affermano in proposito i ricorrenti che i due àmbiti d'intervento sono tra loro collegati solo sotto un profilo opportunistico-funzionale, nel senso che la prevista realizzazione dell'àmbito B costituisce un mero *escamotage* per consentire all'Amministrazione ed al privato d'invocare l'applicazione della normativa regionale sui programmi integrati d'intervento per l'approvazione di una variante del piano regolatore generale (ancora vigente ai sensi delle disposizioni transitorie di cui degli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 12 del 2005) sull'area agricola (àmbito A) senza dover attendere il nuovo piano per il governo del territorio.

2.1 – Più specificamente nel ricorso viene dedotta in primo luogo la censura di violazione dell'art. 89 della

legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 ("Legge per il governo del territorio").

Rilevano i ricorrenti che l'articolo 89 citato consente, negli àmbiti in cui risultino comprese aree destinate all'agricoltura e aree non destinate a trasformazione urbanistica, soltanto interventi volti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio, con la sola eccezione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all'agricoltura stessa; e che l'area in esame non concreta quest'eccezione, sì che la trasformazione urbanistica realizzata dal contestato programma integrato di intervento è illegittima.

La censura è fondata.

In effetti l'art. 89, comma 1, della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, nel testo vigente alla data dell'atto impugnato [prima delle modifiche apportate dall'art. 1, comma

1, lettere ttt) e uuu), della legge regionale 14 marzo 2008 n. 4] prevedeva che in deroga alle disposizioni del titolo terzo ("Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura") della parte seconda ("Gestione del territorio") della legge medesima, i programmi integrati d'intervento nei cui àmbiti fossero comprese aree destinate, come quella in esame, all'agricoltura e non a trasformazione urbanistica ai sensi dell'articolo 10 ("Piano delle regole"), comma 4, lettera c), fossero volti unicamente al recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio; ciò "*ad esclusione delle aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali all'agricoltura stessa*". [dopo l'emanazione del Programma impugnato è stato aggiunto ai presupposti di deroga, dal citato dall'art. 1, comma 1, lettere ttt) e uuu)

della legge regionale n. 4/2008, l'ulteriore presupposto della formale certificazione di dismissione da tale attività ai sensi del comma 3-bis"(il quale - aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera uuu) citato - prevede ora altresì: "*La dismissione o il ritiro dall'attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei programmi integrati di intervento di cui al comma 3 è attestata dalla Provincia competente sulla base delle comunicazioni d'interruzione dell'attività acquisite agli atti e può essere oggetto di autocertificazione corredata da copia delle comunicazioni stesse munite degli estremi di trasmissione alla Provincia*")].

La legge regionale, dunque, consentiva ai programmi integrati d'intervento di prescindere, per le aree in esame, dai vincoli previsti dall'art. 89 citato ("*recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio*") solo per le "*aree intercluse in zone già urbanizzate e non funzionali*

*all'agricoltura stess*a".

Le due caratteristiche esimenti dovevano coesistere, come risulta testualmente dalla congiunzione "e" che nel testo della legge regionale le collega.

Pertanto perché il contestato programma integrato d'intervento potesse, in deroga alla legge regionale, modificare la destinazione di zona da zona E, agricola, a zona C, residenziale di espansione, era necessario che le aree fossero:

- intercluse in zone già urbanizzate;
- non funzionali all'agricoltura;

Nel caso di specie non sussiste nessuno dei due requisiti.

Il Comune rileva in proposito:

- che l'area in esame non è un'area agricola;
- che soltanto la precedente normativa, e non quella vigente, prevedeva una procedura per cui l'organo provinciale doveva certificare la dismissione dell'area dall'attività agricola;
- che l'articolo 89 della legge regionale n. 12 del 2005 non è applicabile al caso di specie, dato anche il parere

favorevole di compatibilità al piano regionale di coordinamento provinciale (PRCP) della provincia di Milano.

La controinteressata San Norberto Sei, a sua volta, rileva:

- che l'area non è più funzionale all'agricoltura e non effettivamente adibita ad attività agricola;
- che l'area non è compresa nel locale Parco delle Gruane;
- che l'area non è individuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Milano, né negli ambiti storici né negli ambiti agricoli;
- che le sovvenzioni previste a suo tempo dalla provincia di Milano per le aree agricole da tempo non vengono percepite dai proprietari dell'area;
- che sul programma impugnato è intervenuto il parere favorevole, di compatibilità col PRCP, della provincia di Milano;
- che l'area è zona già urbanizzata e risulta inserita nella perimetrazione del centro abitato;
- che nella relazione istruttoria per il

parere di compatibilità con gli strumenti urbanistici comunali redatta ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 dal direttore del settore della pianificazione urbanistica e paesistica della provincia di Milano si legge che l'area è interessata da un processo di dismissione dell'attività agricola ad oggi completato, è prossima al centro storico, esterna al parco delle Groane, posta in una zona già urbanizzata a prevalente destinazione residenziale;

- che il programma impugnato prevede la riqualificazione urbanistica e ambientale di alcuni tratti di strada e marciapiedi del centro storico;

- che l'organizzazione planivolumetrica del nuovo nucleo edificato prevede un collegamento interno ciclopedonale tra il centro storico di **Limbiate** e il parco delle Groane;

- che con deliberazione di giunta provinciale 3 dicembre 2007 n. 933 la provincia di Milano ha approvato la relazione istruttoria citata ed espresso parere di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP della provincia di Milano ai sensi

dell'articolo 22 delle norme di attuazione del PTCP.

I rilievi del Comune e della controinteressata sono da respingere.

In proposito va premesso che, anche dall'esame dei siti Internet dedicati alla visione aerea del territorio, è da escludere che l'area sia già urbanizzata o interclusa in zona già urbanizzata. È altresì indiscusso che la formale destinazione urbanistica impressa all'area dal vigente PRG è quella di zona agricola E. Ciò impone il rigetto delle controdeduzioni del Comune e della San Norberto Sei, secondo cui l'area non è più funzionale all'agricoltura e non è effettivamente adibita ad attività agricola.

Si è visto infatti che la legge regionale, ai fini della preclusione al cambio di destinazione da parte del programma integrato d'intervento, non considerava la effettiva funzione agricola dell'area, ma considerava invece di essa la destinazione urbanistica normata dal P.R.G., consentendo deroghe a ciò solo in presenza di due coesistenti

presupposti:

- aree intercluse in zone già urbanizzate;

- aree non funzionali all'agricoltura.

Ora, anche a voler considerare l'area in esame "non funzionale all'agricoltura" (il che, a parte la questione della corretta interpretazione lessicale, non è provato, anche nell'accezione di lessico più favorevole alle parti resistenti. E non lo prova nemmeno la relazione istruttoria per il parere di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali, redatta dal direttore del Settore della pianificazione urbanistica e paesistica della provincia di Milano e richiamata dalla San Norberto Sei, laddove in essa si legge che l'area è interessata da un "*processo di dismissione dell'attività agricola*": infatti affermare che un'area è interessata da un processo di dismissione dell'attività agricola non equivale ad affermare che quell'area non è funzionale all'agricoltura, e anzi prova l'opposto), resta il fatto che l'area – come sopra rilevato - non risulta essere "*interclusa in zone già urbanizzate*".

Conseguentemente risulta da escludere l'applicabilità al caso di specie delle deroghe ai citati vincoli di destinazione ("*recupero dei manufatti edilizi esistenti, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e agricole del territorio*") previsti dall'art. 89, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2005.

L'ulteriore rilievo del Comune, secondo il quale solo la precedente normativa prevedeva una procedura per cui l'organo provinciale doveva certificare la dismissione dell'area dall'attività agricola, va invece respinto perché – a prescindere da ogni altra considerazione – a precludere la trasformazione urbanistica operata dall'impugnato programma integrato d'intervento era non già la formale certificazione di dismissione dell'area dall'attività agricola (che si è visto *supra* essere ora espressamente prevista nel nuovo testo dell'art. 89, comma 1 della legge regionale, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge

regionale n. 4 del 2008), ma era invece, ai sensi dell'art. 89, comma 1 nel testo vigente alla data dell'atto impugnato, la destinazione ad agricoltura delle aree e la loro non destinazione a trasformazione urbanistica ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c) della legge regionale.

Gli ulteriori rilievi avversi al presente motivo di ricorso (l'area non è compresa nel parco delle Groane; non è individuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Milano, né negli àmbiti storici né negli ambiti agricoli; vi è stato sul programma impugnato il parere favorevole di compatibilità del PRCP della provincia di Milano; l'area non è inserita nel PTCP della provincia di Milano negli àmbiti agricoli; con deliberazione di giunta provinciale n. 933/2007 è stato espresso parere di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto ai sensi dell'articolo 22 delle norme di attuazione del PTCP) sono invece infondati perché nessuna delle allegate circostanze può incidere sulla espressa

superiore normazione contenuta nella legge regionale e nel piano regolatore generale.

Quanto ai rilievi, pure formulati dalla San Norberto Sei, i quali segnalano:

- che da tempo le sovvenzioni previste a suo tempo dalla provincia di Milano per le aree agricole non vengono percepite dai proprietari dell'area;

- che il programma impugnato prevede la riqualificazione urbanistica e ambientale di alcuni tratti di strada e marciapiedi del centro storico;

- che l'organizzazione planivolumetrica del nuovo nucleo edificato prevede un collegamento interno ciclopedonale tra il centro storico di **Limbiate** e il parco delle Groane;

trattasi di considerazioni di mero fatto o di merito, estranee alle valutazioni di legittimità costituenti oggetto del ricorso straordinario.

2.2 – Alla luce di quanto testé esposto risulta fondato anche il secondo motivo del ricorso straordinario, che denuncia la violazione degli articoli: 91, comma 1; 87, comma 1; 25, comma 7, della citata legge regionale n. 12 del

2005; nonché la violazione del "documento di inquadramento", carenza di motivazione e d'istruttoria, carenza ed erroneità dei presupposti.

Infatti, una volta appurato che il contestato programma integrato d'intervento travalica i limiti imposti dall'art. 89 della legge regionale n. 12 2005 quanto alla destinazione di zona dell'area di interesse, conseguono necessariamente, oltre ai i vizi istruttori pure denunciati nel presente motivo, anche i rilevati vizi di scorretta attivazione del programma integrato di intervento e dei pregressi atti programmatòri (documento di piano, documento di inquadramento), previsti dai richiamati articoli 91, 87 e 25 della legge regionale n. 12/2005.

2.3 – La fondatezza delle censure ora considerate comporta il totale annullamento del programma integrato d'intervento impugnato dai ricorrenti, e pertanto consente l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giancarlo Luttazi Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it Accessibilità Mappa del sito Guida al sito
Regole di accesso
Condizioni di utilizzo Informativa privacy